



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

**SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA**

1/10/2022 – 30/09/2023

(INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALE E SOCIALI)

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
CIG 9379650C08

Il progettista/redattore

Arch. Claudia FOLLIS

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco CECCHINI

Bardonecchia, agosto2022

SOMMARIO

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO – PROROGA TECNICA	3
ART. 3. PRESTAZIONI DELL'IMPRESA.....	4
ART. 4. LIVELLI DI SERVIZIO	4
ART. 5. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI.....	10
ART. 6. IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE	10
ART. 7. CAUZIONE PROVVISORIA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 8. CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 9. ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.	11
ART. 10. FORZA MAGGIORE	12
ART. 11. PERSONALE - CONTRATTI COLLETTIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE – CLAUSOLA SOCIALE – SPECIFICHE TECNICHE FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	12
ART. 12. DOCUMENTI CONTRATTUALI	16
ART. 13. ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 14. REVISIONE PREZZI	17
ART. 15. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO	17
ART. 16. VARIABILITA' DELL'APPALTO.....	18
ART. 17. ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 18. CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO	19
ART. 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 20. PAGAMENTO DEL CANONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE	20
ART. 21. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI ...	21
ART. 22. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	22
ART. 23. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	22
ART. 24. COMUNICAZIONI	22
ART. 25. CONTROVERSIE	23
ART. 26. SPESE CONTRATTUALI.....	23
ART. 27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO.....	23
ART. 28. CONTROLLI	23
ART. 29. PENALI	24
ART. 30. CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO	24
ART. 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	25
ART. 32. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	26
ART. 33. RISERVATEZZA.....	26
ART. 34. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	27
ART. 35. DUVRI E NORME DI SICUREZZA.....	28
ART. 36. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO.....	29

Allegato: SCHEDE FABBRICATI

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle pulizie da svolgersi negli edifici di proprietà del Comune di Bardonecchia.

Le prestazioni inerenti l'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.

2. L'Amministrazione provvede alla fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale per il deposito attrezzature.

3. I servizi riguardano i locali e gli ambienti specificati nelle schede allegate al presente capitolato e precisamente:

SCHEDA 1) MUNICIPIO - PIAZZA A. DE GASPERI

SCHEDA 2) LOCALI COMUNALI – VIALE BRAMAFAM 17

SCHEDA 3) MAGAZZINO SERVIZI ESTERNI – REGIONE COURBE

SCHEDA 4) PALAZZO DELLE FESTE – PIAZZA VALLE STRETTA

SCHEDA 5) BAGNI PUBBLICI PRESSO PARCO BIMBI DI VIA MALLÉN

SCHEDA 6) LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI ATL (da individuare)

Per quanto riguarda il Municipio il servizio di pulizia verrà effettuato per 1 mese (ottobre) nel corso dell'anno 2022.

Al fine di consentire la realizzazione di lavori di ristrutturazione del fabbricato attuale sede del Municipio, infatti, gli uffici comunali verranno trasferiti presso il Palazzo delle Feste (Piano Terra e Piano Terzo).

4. Trattandosi di immobili eterogenei per natura e destinazione, nella valutazione dei mq da pulire restano inclusi anche arredi, infissi, vetrate, ecc..., la cui individuazione e stima in termini di lavoro e di costo rimane a carico dell'impresa, tenuta al sopralluogo obbligatorio proprio al fine di valutare l'incidenza degli interventi da realizzare.

5. Nelle schede allegate viene inoltre indicata la tipologia delle prestazioni previste nei vari interventi (giornaliero, settimanale, trimestrale, semestrale), da eseguirsi a seconda dei casi e degli immobili interessati. A titolo esemplificativo sarà obbligatorio prevedere ogni semestre il lavaggio della moquettes e delle tende.

6. Gli interventi individuati numericamente e non con cadenza prefissata dovranno essere svolti secondo le esigenze e su richiesta dell'Ufficio Comunale preposto alla gestione, anche in giorni festivi.

7. Indipendentemente dalle indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, l'impresa dovrà eseguire quanto indispensabile per conservare il decoro e l'igiene degli ambienti anche nell'eventualità che alcuni dettagli non siano specificatamente previsti.

8. Il presente appalto risulta integrato con clausole sociali ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e clausole ambientali ai sensi del vigente Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici sottoscritto dal Comune di Bardonecchia..

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO – PROROGA TECNICA

1. Il presente appalto avrà durata di **anni 1 (uno)** con decorrenza dalla data di consegna del servizio (che avverrà in data 01.10.2022) fino al 30.09.2023, risultante da apposito verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria. Per quanto attiene al MUNICIPIO la durata del servizio è limitata a n. 1 mese dell'anno 2022.

2. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad **€ 85.000,00**(ottantacinquemila/00) I.V.A esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza di **€ 5.000,00** (Vedasi DUVRI) non soggetti a ribasso. L'importo soggetto a ribasso è quindi pari ad **€80.000,00**. Tali importi corrispondono ad un importo mensile di € 7.083,33, I.V.A. esclusa.

3. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l' I.V.A.

4. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

5. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di Bardonecchia potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del

contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di **mesi 5 (cinque)** dopo la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall'Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.

6. A seguito della proroga di cui al comma precedente il valore complessivo dell'appalto risulterebbe pari a € 120.416,67 (85.000,00 + 5*7.083,33): ai soli fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali proroghe succitate, non supererà, pertanto, la soglia prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 per l'affidamento diretto.

ART. 3. PRESTAZIONI DELL'IMPRESA

1. Le prestazioni riguardano:

- A) LA PULIZIA;**
- B) LA FORNITURA DEI PRODOTTI;**
- C) LE ATTREZZATURE.**

Per una dettagliata descrizione degli interventi si rimanda alle schede allegate

A) LA PULIZIA:

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico sanitario degli ambienti di lavoro e finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire il benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio, come da schede allegate.

Per l'esecuzione del servizio di pulizia di cui alla presente procedura si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 25.01.1994 n. 82 avente ad oggetto "*Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione*" ed ogni altra normativa vigente regolamentante la materia.

B) LA FORNITURA DEI PRODOTTI E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE:

I prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni elencate, inclusi i sacchi per la raccolta differenziata del materiale e dei rifiuti vari, i materiali di consumo (carta igienica, sapone, asciugamani ecc.) da collocare nei servizi igienici degli immobili interessati dall'appalto e quant'altro necessario, sono a totale carico dell'impresa e devono essere di buona qualità e rispettare la normativa vigente sull'inquinamento e sulla tossicità.

L'impresa è responsabile della custodia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

In particolare si richiede che l'appaltatore garantisca l'utilizzo di prodotti, in rispondenza ai criteri ambientali minimi (C.A.M.-PANGPP) di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, che ha adottato i nuovi Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, nonché corrispondenti e conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali criteri sono da considerarsi rispettanti anche i criteri previsti nel vigente Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici sottoscritto dal Comune di Bardonecchia.

Tutti i materiali e prodotti impiegati dovranno essere corredati delle schede tossicologiche delle specifiche di impiego fermo restando la totale responsabilità in capo all'impresa relativamente al loro corretto impiego e smaltimento.

Nel caso in sede di offerta l'impresa abbia indicato l'utilizzo di prodotti che rispettano i criteri per l'ottenimento di una ecoetichetta ISO tipo (ex. Ecolabel, Blauer Engel, Nordic Swan) ciò costituisce obbligo di utilizzo dei suddetti prodotti per tutta la durata del contratto.

L'impresa dovrà provvedere, oltre alla fornitura del materiale di consumo, anche allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dell'utilizzo del suddetto materiale.

Prima dell'utilizzo dei prodotti l'impresa dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale le schede di sicurezza e le certificazioni richieste dal presente capitolato.

A conferma dell'impegno al rispetto dei C.A.M. succitati l'impresa dovrà presentare l'elenco dei prodotti individuati per l'utilizzo e le dichiarazioni come da modello allegato alla lettera di richiesta di offerta, riportando il nome commerciale di ciascun prodotto, il produttore, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o similari (etichette ISO di tipo I – norma ISO 14024), l'impiego specifico. Nel caso di esistenza di etichetta ambientale, per ogni prodotto

dovrà essere sottoscritta la dichiarazione come da modelli allegati al disciplinare di gara attestanti anche la conformità ai C.A.M.

La ditta aggiudicataria si impegna a non sostituire la tipologia dei prodotti proposti durante l'esecuzione del servizio senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante e comunque il nuovo prodotto dovrà essere equivalente e pertanto rispettare i requisiti minimi previsti in termini ambientali per il prodotto sostituito, pena l'applicazione delle penali previste all'ART. 29.

Specifiche tecniche - Decreto 29 gennaio 2021." Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire: - i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse; - i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina; - i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide; — 11 — 19-2-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 42 - i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen. Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN

ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9. Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

C) LE ATTREZZATURE E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE:

Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali:

- ✓ scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche necessari per l'effettuazione di attività quali la pulizia dei lampadari, delle finestre, delle vetrate, ecc. poste in alto;
- ✓ attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni di pulizia a perfetta "regola d'arte".

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell'impresa.

L'impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

L'impresa dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare quando utilizzate durante gli orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L'impresa è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

In particolar modo si ritiene indispensabile che l'appaltatore sia fornito di idonee attrezzature lavamoquette per esigenze di pulizia nei locali dei vari fabbricati.

Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione del servizio, resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi.

Specifiche tecniche - Decreto 29 gennaio 2021."Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"

- **MACCHINE** Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la

codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria. L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

ART. 4. LIVELLI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i. - Allegato 1, sub. C, lett. c), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l'esecuzione del servizio sono imposte le seguenti prescrizioni:

4.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione. Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:
- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

4.2 PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange (“spaghetti”) per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaturatura dTex 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaturatura espressa in dTex della microfibra utilizzata² e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un’etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l’Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L’impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l’uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l’acqua pulita dall’acqua sporca. L’acqua di risciacquo deve essere cambiata con l’appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell’etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d’uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un’impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all’uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l’ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l’utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l’offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all’art. 69 del D.lgs. 50/2016.

4.3 PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

4.4 FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI.

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

4.5 GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

4.6 RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di

trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

ART. 5. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI

Si rimanda al punto 13 della lettera di richiesta di presentazione offerta.

ART. 6. IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE

1. In merito all'imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.

2. I valori bollati devono essere versati alla Tesoreria comunale tramite bonifico alle seguenti coordinate: Unicredit Spa - Tesoriere C/c 798787 - IBAN IT58X 02008 30080 000000 798787.

3. Per la fatturazione del servizio l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'emissione di fatture separate per ogni immobile oggetto di intervento (vedasi art. 20 del presente Capitolato).

ART. 7. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione non è prevista, ai sensi del codice, alcuna cauzione provvisoria.

ART. 8. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva rilasciata sotto le forme e ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. .

La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell'Appalto, quale garanzia a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell'Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest'ultimo, resta inteso che l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

2. In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell'anno, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l'aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

5. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nr.31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. nr.83 del 10/04/2018;
- avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia
- essere specificamente riferita all'appalto in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d'appalto, trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni

dell'Impresa o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

6. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

7. Per tutto quanto non riportato si rimanda all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8. Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.

ART. 9. ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

2. Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio e comunque ai fini della sottoscrizione del contratto:

a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dall'Amministrazione del Comune di Bardonecchia, suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Bardonecchia e gli eventuali subappaltatori.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.

b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Bardonecchia.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;

- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.

ART. 10. FORZA MAGGIORE

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.
2. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice.
3. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 11. PERSONALE - CONTRATTI COLLETTIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE – CLAUSOLA SOCIALE – SPECIFICHE TECNICHE FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

2. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di divisa e di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della Ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente.

3. L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie.

4. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere presente negli edifici oggetto dell'appalto, o almeno sempre reperibile durante gli orari dei Servizi Comunali un Incaricato responsabile della Ditta appaltatrice con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui il Servizio tecnico lavori pubblici farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio.

5. La Ditta appaltatrice è obbligata a comunicare all'Area Tecnica, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notizia di avvenuta aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio, riportante le generalità, il domicilio ed il corrispondente numero di iscrizione a libro matricola.

Eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. relative al personale impiegato per il presente appalto dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Area Tecnica.

6. L'Appaltatore terrà una lista, aggiornata con cadenza giornaliera, del personale impegnato nelle operazioni di pulizia degli uffici/locali de quo nella quale dovrà riportare, per ciascun addetto, i seguenti dati essenziali: cognome, nome, qualifica e indirizzo dell'edificio in cui opera. Detta lista dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione su espressa richiesta.

7. La Ditta appaltatrice deve garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali, pertanto deve produrre alla Stazione Appaltante un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi.

8. Come previsto dal Codice degli appalti pubblici (art. 23, 16° comma del D. Lgs.n. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore, per quanto attiene il personale che già svolgeva il servizio di pulizia alle dipendenze delle imprese affidatarie dei precedenti contratti d'Appalto, dovrà attenersi alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.

9. Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali. In attuazione di tale disciplina la tabella di riferimento è quella edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Provincia di Torino sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV del 13 febbraio 2014, e al D.M. 10.6.2013 Determinazione del costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013, con riferimento alla Città di Torino, aggiornata al mese di luglio 2013, riconducibile al D.M. di settore 13 febbraio 2014, in vigore alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

10. Qualora l'Amministrazione Contraente necessiti di attività complementari svolte in orario notturno o festivo, le tariffe orarie che si verranno a determinare saranno incrementate delle maggiorazioni previste dal CCNL di settore.

11. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. E' altresì direttamente responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto.

12. Il personale stesso dovrà essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categoria, nonché con le vigenti norme legislative e/o regolamentari del servizio e dovrà avere assicurato il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda l'infortunistica, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa.

13. La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi relativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

14. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

15. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.

16. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

17. La ditta dovrà rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

In sede di presentazione dell'offerta economica dovrà indicare i propri costi della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del D. lgs n. 50/2016 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'incidenza della manodopera.

18 L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori

e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.

In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

19 L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

20. In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

21. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

22. Qualora al Responsabile del Procedimento risulti, da DURC, denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, indennità per richiami alle armi, ecc.),

l'Amministrazione aggiudicatrice procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, comma 5 del Codice, alla cui disciplina si fa integrale rinvio, e pertanto tratterà dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

23. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

24. La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

La stessa impresa si obbliga a manlevare il Comune di Bardonecchia da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare lo stesso Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

Il Comune di Bardonecchia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

25. I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura ("standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (modello 5. "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, anche attraverso la compilazione di appositi questionari come da modelli allegati al D.M. 6 giugno 2012;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

26. La violazione delle presenti clausole contrattuali nonché la mancata o incompleta compilazione dei questionari secondo i modelli proposti ai sensi del D.M. 6 giugno 2012 comporta l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale.

27 Specifiche tecniche - Decreto 29 gennaio 2021. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;

- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detersivi per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

ART. 12. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- a) il Contratto e il relativo DUVRI;
- b) la lettera di richiesta di offerta;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati;
- d) l'Offerta presentata dall'Appaltatore e relativi allegati;
- e)

f) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che inseriscono i servizi oggetto dell'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato, nella lettera di richiesta offerta e nell'Offerta.

ART. 13. ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore tali da non ostacolare i servizi di istituto o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico od al personale.

2. In generale, l'orario del servizio è definito dal Responsabile del Servizio competente all'atto della consegna del servizio stesso, recepite le varie esigenze, potrà essere variato, per esigenze di ufficio, previa semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.
3. Nel corso dell'appalto, ogni variazione di orario non darà luogo al riconoscimento di compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a qualsiasi titolo.
4. Vedasi quanto riportato nelle schede fabbricati allegate.

ART. 14. REVISIONE PREZZI

1. L'importo del canone è fisso ed invariabile. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.
2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.
3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
4. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio.
Analogha facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione.
L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
5. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti ivi previsti e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. A tal riguardo non si individuano categorie di servizi non subappaltabili.
6. In caso di subappalto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto . L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dal Codice.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto condizioni riportate all'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016:
9. L'Aggiudicatario potrà affidare in subappalto i servizi o parti di essi compresi nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare
10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. .

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

11. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

13. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti in capo al subappaltatore.

14. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

15. Salvo i casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

16. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

18. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale..

19. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 16. VARIABILITA' DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre

all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 (giorni trenta) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di pulizie, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

4. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D. lgs. n. 50/2016.

5. Riguardo all'Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire

ART. 17. ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, anche solo temporaneamente, eventuali incrementi delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni contrattuali, nel caso in cui si rendessero disponibili altri locali od immobili da adibire a servizi comunali od uffici pubblici, non inclusi nel presente capitolato. Potranno essere altresì richieste eventuali diminuzioni di prestazioni, nonché aumenti o riduzioni temporanee del servizio (es. ristrutturazioni), sempre alle medesime condizioni. La decisione dell'affidamento dell'estensione e della riduzione del servizio nei confronti dell'Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere nei confronti dell'Appaltatore, allo svolgimento di una nuova gara d'appalto per gli uffici/locali non compresi nel presente capitolato e quindi non oggetto della presente procedura.

2. La riduzione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti che seguono:

- a) dimissione, a qualsiasi titolo, di uno o più immobili o porzioni di essi;
- b) inutilizzazione, anche temporanea, a qualsiasi titolo, di uno o più immobili o porzioni di essi;
- c) sospensione di una o più prestazioni.

2. Il costo relativo all'aumento/diminuzione delle prestazioni sarà calcolato in base alle superfici e determinato dalla seguente formula:

Costo aumento/diminuzione= $Coff/Stot \times \Delta S$

Dove Coff= corrispettivo offerto per l'appalto

Stot= mq totali di superfici oggetto dell'appalto = 749.022 MQ (derivante dal prodotto delle superfici dei locali per le rispettive frequenze di intervento relativamente all'intera durata contrattuale)

ΔS = mq di superficie in aumento o diminuzione

3. Nel caso in cui un immobile o una porzione di esso rimanga inutilizzato temporaneamente, il canone complessivo dell'appalto sarà ridotto dell'importo proporzionale alla superficie dell'immobile o porzione di esso ed al tempo di inutilizzazione come da seguente formula:

Costo aumento/diminuzione= $Coff/Stot \times \Delta S \times \Delta t/T$

Dove Coff= corrispettivo offerto per l'appalto

Stot= mq totali di superfici oggetto dell'appalto

ΔS = mq di superficie in aumento o diminuzione

Δt = tempo sospensione della prestazione in gg

T= giorni totali di prestazione previsti sull'immobile/locale

La medesima formula sarà utilizzata nel caso di aumento temporaneo della frequenza di servizio in corrispondenza di un immobile o di un singolo locale.

4. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione fino a concorrenza del 20% dell'importo di aggiudicazione. In caso di riduzione del servizio oltre il quinto d'obbligo a seguito di indisponibilità permanente (es. vendita immobili) l'Appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora sia stata comunicata la notizia con un preavviso di almeno 30 giorni.

4. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere l'espletamento del servizio presso altri immobili attraverso la compensazione di prestazioni già previste dal presente capitolato, previo accordo tra le parti.

ART. 18. CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO

1. Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture.
3. In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'ufficio Tecnico Lavori pubblici e patrimonio, nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto..
2. Nel contratto sarà allegato ovvero richiamato il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze predisposto dall'ente) di cui dovrà prenderne atto la Ditta aggiudicataria.
3. In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dal Servizio preposto.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento alla seconda Ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

ART. 20. PAGAMENTO DEL CANONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO -REGOLARE ESECUZIONE

1. L'importo del canone complessivo dell'Appalto, sarà pagato a seguito di emissione di fatture secondo periodicità bimestrale, suddivise per ogni tipologia di utenza/immobile, come da indicazioni dell'Area Tecnica comunale.

2. Con riferimento all'importo a base d'asta riportato all'ART. 2 e pari a € 85.000,00 dovranno essere considerate le seguenti imputazioni di spesa:

anno 2022: € 23.026,94 + IVA 22% (3 mesi)

anno 2023: € 61.973,06+ IVA 22% (9 mesi)

Per i pagamenti, in generale, si procederà per ogni immobile con una fatturazione bimestrale pari a 1/6 dell'importo a base d'asta per ogni fattura, al netto del ribasso di offerta.

Tuttavia, si annoverano le seguenti eccezioni:

- per quanto riguarda il Palazzo Comunale, il costo del servizio per 1 mese nell'anno 2022 ed equivalente a € 2.378,34, oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'offerta, dovrà essere fatturato interamente nel mese di dicembre 2022;
- per quanto riguarda i bagni del Parco Bimbi, il costo del servizio da effettuarsi nei mesi di maggio/settembre 2023 ed equivalente a € 27,24, oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'offerta, dovrà essere fatturato a conclusione del relativo servizio nell'anno 2023.

Per quanto riguarda il Palazzo delle Feste il costo del servizio dovrà essere fatturato bimestralmente suddividendolo come di seguito specificato:

- € 35.108,16, oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'offerta, per locali adibiti ad Uffici Comunali
- € 13.775,50, oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'offerta, per locali adibiti ad Eventi.

La fattura bimestrale, sarà liquidata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua data di presentazione in forma elettronica, a seguito dell'emissione del provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, previa verifica di conformità del servizio e previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi del D.M. 24/10/2007, attestante la regolarità contributiva della ditta e che sarà acquisito dall'Amministrazione, ex art. 16 bis comma 10 della L. 28.1. 2009 n. 2.

2. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

3. L'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. (cd. Split payment). Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

4. I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

6. Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è: UF19KR.

7. L'importo della fattura sarà pari al Canone bimensile complessivo dell'Appalto decurtato delle somme a titolo di penali, o ad altro titolo.
8. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasioni dei pagamenti.
9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.
10. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio,
12. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili, previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla disciplina stabilita dall'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso.
14. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile all'amministrazione entro il termine di cui sopra, resta fermo quanto previsto dal D.lgs n. 231/2002 e s.m.i..

ART. 21. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista all'art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. cui si fa integrale rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
6. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del

conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

ART. 22. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.

ART. 23. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio in Bardonecchia presso: Comune di Bardonecchia.
2. L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Rappresentante dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Amministrazione aggiudicatrice al momento della sottoscrizione del contratto.
3. IL Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.
4. Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore.
5. In caso di impedimento personale, il Rappresentante, su autorizzazione dell'Appaltatore, dovrà comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.
6. E' in facoltà della Amministrazione aggiudicatrice chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante.
7. L'Appaltatore sarà tenuto a nominare, e a segnalare alla Stazione Appaltante, entro 15 (giorni) giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto un proprio "Referente operativo dell'appalto" con le funzioni di Supervisore per tutti gli immobili del presente Capitolato, inquadrato almeno nel 5° livello con mansioni decisionali e gestionali, con almeno 5 anni di attività presso pubblica amministrazione.

ART. 24. COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra i Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore od, in caso di nomina, del suo Rappresentante, e dei collaboratori della Amministrazione aggiudicatrice, potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, telegramma, telefax, posta elettronica o pec.
2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata o pec.
3. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.
4. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione aggiudicatrice entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

ART. 25. CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

ART. 26. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

ART. 27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile unico del procedimento è individuato nel provvedimento di avvio della procedura selettiva mentre il Direttore esecutivo del servizio è individuato nel provvedimento di aggiudicazione del servizio. Il Direttore esecutivo ed il RUP potranno avvalersi di propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere e per espletare le seguenti attività:

- seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali
- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni
- controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori.
- accertare la regolarità della posizione assicurativa dell'appaltatore
- accertare la regolarità della posizione assicurativa del subappaltatore
- liquidare le prestazioni d'appalto previa acquisizione del DURC
- predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28. CONTROLLI

1. Nel corso del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari del Settore Tecnico ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'Appaltatore.

2. Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, eseguita nella fascia oraria in cui si svolge il servizio di pulizia, le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con il Referenti degli Immobili interessati, avendo cura di informare tali Referenti telefonicamente almeno 2 (due) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i controlli. Nel caso di irreperibilità del Referente l'Amministrazione aggiudicatrice procederà egualmente all'esecuzione delle verifiche, in presenza di due testimoni: uno scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'altro fra i dipendenti dell'Appaltatore. In caso di rifiuto da parte del Referente o in sua assenza, del personale dell'Appaltatore a presenziare alle verifiche, il Settore Tecnico procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice ed in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.

3. Sia i funzionari dell'Amministrazione aggiudicatrice incaricati dal Settore Tecnico all'esecuzione dei controlli e sia il "Responsabile del lotto" ed il personale dell'Appaltatore, sono autorizzati dalle

parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.

4. Nel caso di visita ispettiva con preavviso, lo stesso va inviato, a mezzo pec, al domicilio legale eletto dall'Appaltatore ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all'indirizzo della sede operativa dell'Appaltatore. La comunicazione andrà trasmessa dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i controlli; allo scopo, farà fede la data e l'ora della ricevuta della PEC. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l'ora in cui avverrà la visita e l'indirizzo della sede in cui l'Appaltatore dovrà presentarsi. Rimane facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice specificare l'indirizzo dell'immobile dove saranno espletate le verifiche, che pertanto, potrà non coincidere con la sede di convocazione.

5. Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi l'Appaltatore o il suo Rappresentante o in caso di assenza di quest'ultimo, il suo sostituto. E' facoltà comunque dell'Appaltatore o del suo Rappresentante o del sostituto di quest'ultimo, delegare una persona di fiducia diversa, a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell'ora e nel luogo convenuti dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, munita di delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo PEC al Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice. In mancanza della delega, l'Appaltatore sarà assente alla visita.

6. Sia la persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, che il "Referente dell'immobile o, in caso di assenza di quest'ultimo, il personale dell'Appaltatore nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso comunicate in sede di accertamento, avranno eguale valore come se fossero direttamente poste all'Appaltatore o al suo legale Rappresentante o al sostituto di quest'ultimo. La persona delegata o il personale dell'Appaltatore in caso di visita senza preavviso, perciò, è autorizzata ed è tenuta a sottoscrivere, in contraddittorio con l'incaricato del Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, al verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.

7. In caso di mancata presenza dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante o del sostituto di questi o di persona delegata alla visita ispettiva, con preavviso, il funzionario dell'Amministrazione aggiudicatrice procederà comunque alla visita, anche in assenza di testimoni; in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.

8. Si fa in ogni caso rinvio alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt. 102 e 111 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 29. PENALI

1. Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare servizio, anche a maggiori spese, che verranno addebitate all'operatore economico medesimo.

2. Resta inoltre stabilito a carico dell'operatore economico, una penalità giornaliera, in caso di mancato o ritardato espletamento anche di uno solo dei servizi richiesti, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, che sarà applicata dalla Stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito, detraendola dalla rata di canone.

3. In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto con facoltà della Stazione appaltante di richiedere il soddisfacimento dei danni.

4. In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza dell'operatore economico.

ART. 30. CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO

1 E' facoltà della Stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici e sedi.

2 Nel caso del verificarsi della condizione di cui al punto precedente, all'Appaltatore saranno liquidate le prestazioni sino a quel momento rese, da valutarsi in contraddittorio con il Settore Tecnico, ad esclusione di quelle oggetto dell'ultima rata di canone corrisposta.

3 Nel caso di risoluzione per quanto sopra indicato, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà comunque convenire con l'Appaltatore la prosecuzione dei servizi con riguardo alle nuove sedi con le conseguenti necessarie modifiche al contratto e la presente Capitolato.

4 All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

5 Il presente appalto potrà risolversi, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

6 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

7. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

8. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

9. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

10. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

11. Si rimanda in ogni caso all'art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) nel caso di sospensione unilaterale del servizio nell'ambito di un lotto qualsiasi, per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;
 - c) nel caso di accertata esecuzione di tutto o in parte del servizio in subappalto, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
 - d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - e) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
 - f) nel caso di irreperibilità dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante;
 - g) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli Immobili regionali;
 - h) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - i) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - l) violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - m) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - n) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - o) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
5. Si rimanda in ogni caso all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 32. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1 L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti di cui al D.lgs n. 159/2011 e ss.m.,ii. e sopravvenute in corso di esecuzione d'appalto.

ART. 33. RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente alla documentazione presente ed archiviata all'interno degli uffici comunali, gli archivi, c/o le stampante/copiatrici presenti nei corridoi ed a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'Appalto.

2. L'Appaltatore dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.

ART. 34. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione aggiudicatrice. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.

3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

4. Nell'esecuzione delle prestazioni il personale dell'Appaltatore deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché dei mobili, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato a queste od altre cose anche di terzi, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'Appaltatore, è responsabile l'Appaltatore medesimo di fronte all'Amministrazione aggiudicatrice, la quale si intende autorizzata a rivalersi per l'intero ammontare del danno in occasione dei pagamenti dei corrispettivi.

5. L'Appaltatore si impegna altresì, ad esaurire prontamente nell'arco della giornata, quelle richieste che le giungessero dall'Amministrazione aggiudicatrice, in ordine a lavori (contrattualmente previsti) di urgente esecuzione per il decoro degli immobili comunali, compreso anche l'eventuale rimozione di manifesti e/o scritte murali eliminabili con semplici operazioni di pulizia.

6. L'Appaltatore, durante le operazioni di pulizia nel tempo in cui gli uffici sono chiusi al personale ed al pubblico, dovrà curare la custodia dei locali e provvedere alla chiusura di tutti gli infissi esterni ed interni (porte, finestre, persiane, ecc.). Tale adempimento dovrà essere curato particolarmente in caso di temporali, bufere di vento o di minaccia di tali eventi atmosferici. Ove all'ultimazione delle operazioni di pulizia non faccia seguito l'apertura degli uffici, il personale dell'Appaltatore dovrà provvedere a chiudere i locali, a spegnere le luci e altresì assicurare, durante l'esecuzione dei lavori di pulizia, che gli impianti dell'acqua e dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando immediatamente al funzionario dell'ufficio competente e all'incaricato del servizio, gli eventuali inconvenienti o guasti rilevati. Al riguardo l'Amministrazione aggiudicatrice, invierà all'Appaltatore, l'elenco dei propri tecnici con i recapiti telefonici.

7. L'Appaltatore, al fine di consentire la raccolta differenziata della carta nelle varie sedi oggetto del presente Appalto, dovrà provvedere, a contenitori pieni, a trasferire la carta presente nei contenitori per la raccolta differenziata della carta situati presso il punto di raccolta individuato nell'ambito della medesima struttura comunale o in posizione limitrofa (isola di raccolta stradale). Allo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo dei sacchi di plastica, è consentito l'utilizzo di tali sacchi per la raccolta, purché forniti dall'Appaltatore, solo in caso di comprovate esigenze organizzative e/o logistiche da concordare con l'Area Tecnica.

8. L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.

9. Rientra negli obblighi dell'Appaltatore, provvedere allo spostamento degli arredi LEGGERI (sedie, tavoli ecc.) per consentire un'accurata pulizia degli ambienti, inclusa la successiva loro ricollocazione.

10. L'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

11. L'Appaltatore è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'Appalto, un servizio di reperibilità h 24 attivo in qualsiasi ora e giorno dell'anno, al fine di consentire, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'esecuzione di prestazioni di pulizia straordinaria derivanti da cause imprevedibili (allagamenti, incendi, ecc.).

ART. 35. DUVRI E NORME DI SICUREZZA

1. Il "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2009 n.81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123), sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'offerta è messo a disposizione per consentire all'appaltatore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività da svolgere.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà prendere atto del DUVRI predisposto dal Comune di Bardonecchia e dovrà proporre eventuali integrazioni se ritenuto necessario.

3. Il suddetto documento è da considerarsi parte integrante del contratto di appalto.

4. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dell'attività.

5. La Ditta ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI. Nel caso l'appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Appaltante. Pertanto il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta della Ditta senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

6. La ditta assuntrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., e al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. ed in particolar modo predisporre durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.

7. Il servizio dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene e secondo quanto disposto nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

8. In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.

9. Le macchine e le attrezzature impiegate nel servizio, che dovranno essere corrispondenti alla dotazione indicata in sede di offerta ed eventualmente integrata, ove necessario per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistica vigenti in Italia e/o nella UE. Tutte le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore, per l'espletamento del servizio di pulizia, saranno contraddistinte con targhette indicanti il nome dell'Appaltatore ovvero, la ragione sociale della Ditta. E' fatto obbligo, all'Appaltatore, di fornire, per ogni macchinario o attrezzatura utilizzata, una scheda contenente le specifiche tecniche.

10. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice.

11. L'Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

12. Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o mediante il DURC violazioni alle disposizioni sopra elencate, o emerga dal DURC l'Amministrazione aggiudicatrice applicherà il disposto di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016 come richiamato nel presente Capitolato. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, del medesimo art. 30, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC.

13. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007 (Documento Unico di regolarità contributiva).

14. E' fatto obbligo alle parti di sottoscrivere, alla stipulazione del contratto, la scheda tecnico - informativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n.81/2008.

15. Resta onere dell'Appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa, provvedendo a quantificare ed indicare espressamente i relativi costi nell'offerta economica, a pena di esclusione. Si precisa che tali oneri, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per l'Amministrazione un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

ART. 36. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

2. L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, mentre questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

3. Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e tutta la durata del medesimo.

4. L'esecuzione dell'appalto è regolato pertanto altresì da:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, della Regione Piemonte e degli enti locali

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come " Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014)

- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con Delibera di Giunta comunale n. 10 del 29/01/2014 e s.m.i.

5. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.